

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 96/CDN (2008/2009)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Gianfranco Tobia, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA, dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 4 giugno 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(242) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO DOMINICIS (Amministratore unico della Soc. Ternana Calcio SpA) E DELLA SOCIETA' TERNANA CALCIO SpA (nota n. 6108/540pf08-09/AM/ma del 6.4.2009)

Letti gli atti;

visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 6 aprile 2009 nei confronti del Sig. Stefano Dominicis, amministratore unico della Ternana Calcio S.p.a. per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 8, comma 15, C.G.S. per non aver provveduto al pagamento di quanto dovuto dalla Società in favore della ASD Leonessa Altamura entro i termini stabiliti dal C.G.S. e nei confronti della Ternana Calcio S.p.a. per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, C.G.S. per responsabilità diretta;

letta la memoria difensiva 26 maggio 2009 depositata in giudizio dai soggetti deferiti;

ascoltato il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: ammenda di euro 5.000,00 per il Sig. Stefano Dominicis, ammenda di euro 15.000,00 per la Ternana Calcio S.p.a.;

ascoltato altresì il legale dei soggetti deferiti il quale ha concluso per il proscioglimento degli stessi o comunque per l'irrogazione di una sanzione ai minimi edittali;

rilevato che da un'attenta lettura degli atti è emerso che:

- la Ternana Calcio S.p.a. veniva condannata dalla Commissione Vertenze Economiche a corrispondere alla ASD Leonessa Altamura la somma di euro 41.500,00 in adozione a quanto disposto con decisione pubblicata su C.U. N°. 27/D del 29 maggio 2008;
- la Lega Pro accantonava immediatamente dette somme dal conto campionato della Ternana Calcio S.p.a.;
- la Corte di Giustizia Federale dinanzi alla quale la Ternana Calcio S.p.a. aveva impugnato la pronuncia della C.V.E., confermava la decisione come da dispositivo pubblicato su C.U. N°. 26/C.G.F. del 16 settembre 2008;
- la Corte di Giustizia Federale in data 16 settembre 2008 provvedeva a notificare alla Ternana Calcio S.p.a. il dispositivo della propria decisione;

- la ASD Leonessa Altamura sollecitava inutilmente il pagamento della somma accantonata;
- la Ternana Calcio S.p.a. provvedeva direttamente al pagamento solo in data 10 novembre 2008 e dunque in violazione del termine di trenta giorni previsto dall'art. 8, comma 15, C.G.S.;

considerato che i soggetti deferiti hanno depositato in giudizio dichiarazione 22 aprile 2009 della Lega Pro attestante che in effetti sin dal 30 maggio 2008 era stato addebitato sul conto campionato della Società l'importo di euro 41.500,00 e che detto importo era stato stornato solo in data 17 novembre 2008, dopo che il 10 novembre 2008 la Ternana aveva provveduto al pagamento diretto delle stesse somme;

valutato che il comportamento tenuto dai soggetti deferiti, pur se inadempiente alla luce della vigente normativa, deve essere considerato ispirato da buona fede avendo in effetti la Ternana perduto la disponibilità della somma di euro 41.500,00 sin dal mese di maggio del 2008 (con l'accantonamento di detta somma da parte della Lega Pro), circostanza che aveva fatto ritenere alla Società di avere correttamente adempiuto alla propria obbligazione;

ritenuto dunque che nel comportamento tenuto dal Sig. Stefano Dominicis e dalla Ternana Calcio S.p.a. va ravvisata una colpa lieve e che pertanto le sanzioni da irrogarsi vanno determinate conseguentemente

P.Q.M.

in parziale accoglimento del deferimento, irroga le sanzioni della ammonizione al Sig. Stefano Dominicis e della ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00) alla Ternana Calcio S.p.a.

~~~~~

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'Avv. Alessandro Levanti, dall'Avv. Fabio Micali, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA, dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 4 giugno 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(231) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EDSON DO SANTOS PIRESI (calciatore tesserato per la Soc. ASD Tempio Calcio a 5 Alguer), ANTONIO MUZZU (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Tempio Calcio a 5 Alguer), MARIANO MASSIMO MUZZU (all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della Soc. ASD Tempio Calcio a 5 Alguer) E DELLA SOCIETA' ASD TEMPIO CALCIO A 5 ALGUER (nota n. 5967/554pf08-09/AM/ma dell'1.4.2009)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, letto il deferimento; esaminati gli atti; udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto applicarsi al calciatore Sig. Do Santos Piresi Edson la squalifica per mesi uno, al Sig. Muzzu Antonio l'inibizione per mesi tre, al Sig. Muzzu Massimo Mariano l'inibizione per mesi due, alla società ASD Tempio Calcio a 5 Alguer la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva e l'ammenda di Euro 500,00, osserva quanto segue.

E' pacifico che il sunnominato calciatore in data 25 ottobre 2009 ha partecipato alla gara Tempio Alguer - Aurelianordovest senza averne titolo, giacché il suo tesseramento per la società oggi deferita è stato effettuato soltanto successivamente e cioè in data 31 ottobre 2008.

Infatti, se è pur vero che il sodalizio ha inviato la richiesta di tesseramento il 24 ottobre 2008, giorno precedente la disputa della partita, è altrettanto vero che detta richiesta non era accompagnata dall'indispensabile documentazione e pertanto non aveva i necessari requisiti che rendono possibile l'applicazione dell'art. 61, comma 5, delle NOIF.

La situazione è stata poi regolarizzata il giorno 31, successivamente, quindi, alla disputa della gara di cui al deferimento, nel corso della quale la società non avrebbe potuto e dovuto schierare il Do Santos.

Tanto premesso e precisato, devono essere valutati i comportamenti dei singoli deferiti e a questo proposito appare evidente la responsabilità del sig. Muzzu Massimo Mariano, dirigente accompagnatore della squadra: è stato infatti lui a sottoscrivere la distinta di partecipazione garantendo la regolarità del tesseramento dei giocatori in essa inseriti quando tale circostanza non era vera.

Per quanto attiene invece il calciatore e il presidente del sodalizio la loro responsabilità va dichiarata sulla base del mero utilizzo del giocatore in assenza di regolare tesseramento.

Come conseguenza di quanto sopra, devono essere sanzionati tutti i deferiti.

Per garantire adeguata afflittività alla sanzione irroganda al sodalizio, determinata in base al combinato disposto del comma 8 del citato art. 10 e dell'art. 18, comma 1, lettere g), h), i), sempre del C.G.S. e applicata nel minimo edittale, questa dovrà essere scontata nel corso della prossima stagione sportiva 2009/2010.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento e applica al Sig. E. Do Santos Piresi la sanzione della squalifica per mesi 1 (uno), al Sig. Muzzu Antonio quella dell'inibizione per mesi 3 (tre), al Sig. Muzzu Massimo Mariano quella dell'inibizione per mesi 2 (due) e alla società ASD Tempio Calcio a 5 Alguer quella della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010.

**(286) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MENEGHELLO (Presidente della Soc. Futsal Carmenta), PAMELA BATTISTELLA (preparatore atletico della Soc. Futsal Carmenta) GILBERTO FRISON E PAOLO PEROZZO (Consiglieri della Soc. Futsal Carmenta) ANTONIO BORTOLI E GIANLUCA PAVANELLO (dirigente accompagnatori della Soc. Futsal Carmenta), LUIZ PAULO SECCHI (calciatore della Soc. Futsal Carmenta) DELLA SOCIETA' FUTSAL CARMENTA (nota n. 5684/851pf08-09/SP/blp del 24.3.2009)**

## **1. Il deferimento**

La Procura Federale deferiva a questa Commissione:

- il Signor Antonio Meneghello, quale Presidente della società AD CALCIO A 5 FUTSAL CARMENTA, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. con riferimento agli artt. 40 comma 6, delle N.O.I.F. e 10 commi 2 e 6, del C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e proibità, per aver sottoscritto la richiesta del tesseramento del calciatore Luiz Paulo Secchi senza aver effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche

- in ordine all'eventuale sussistenza di ostacoli di natura contrattuale e/o di precedenti tesseramenti impeditivi del tesseramento de quo;
- i Signori Antonio Meneghella quale Presidente della società AD CALCIO A 5 FUTSAL CARMENTA, Pamela Battistella quale preparatore atletico della società AD CALCIO A 5 FUTSAL CARMENTA, Gilberto Frison e Paolo Perozzo, in qualità di consiglieri della società AD CALCIO A 5 FUTSAL CARMENTA, Antonio Bortoli e Gianluca Pavanello, quali dirigenti accompagnatori della società AD CALCIO A 5 FUTSAL CARMENTA, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S. per aver sottoscritto le 18 liste di gara indicate nella parte motiva del richiesto deferimento e depositate in atti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, certificando la regolarità del tesseramento del calciatore Luiz Paulo Secchi, in violazione della normativa federale di riferimento;
  - il Sig. Luiz Paulo Secchi, quale calciatore della società AD CALCIO A 5 FUTSAL CARMENTA, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S. con riferimento agli artt. 40, comma 11bis, delle N.O.I.F. e 10 commi 2 e 6, del C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e proibità, per aver sottoscritto la richiesta di suo tesseramento pur essendo già tesserato per Federazione estera e per aver partecipato nelle file della società AD CALCIO A 5 FUTSAL CARMENTA a 18 gare valedoli per il Campionato Nazionale di calcio a 5 – Serie B – Girone B, in posizione irregolare di tesseramento;
  - la società AD CALCIO A 5 FUTSAL CARMENTA a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., per le violazioni ascritte al suo Presidente ed ai propri tesserati.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione degli addebiti, il Signor Antonio Meneghella quale Presidente della società AD CALCIO A 5 FUTSAL CARMENTA, i Signori Pamela Battistella, Gilberto Frison, Paolo Perozzo, Antonio Bortoli e Gianluca Pavanello quali dirigenti della società AD CALCIO A 5 FUTSAL CARMENTA e la società AD CALCIO A 5 FUTSAL CARMENTA facevano pervenire una memoria difensiva congiunta, predisposta per contestare gli addebiti loro mossi.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti con le seguenti sanzioni:

- per il Signor Antonio Meneghella, inibizione per mesi dodici;
- per la Signora Pamela Battistella, il Signor Paolo Perozzo e il Signor Antonio Bortoli, un mese di inibizione per ciascun deferito;
- per il Signor Gilberto Frison mesi due di inibizione;
- per il Signor Gianluca Pavanello, mesi quattro di inibizione;
- per il Signor Luiz Paulo Secchi, 6 mesi di squalifica;
- per la AD CALCIO A 5 FUTSAL CARMENTA 18 punti di penalizzazione ed euro 2.500 di ammenda.

E' comparso altresì il difensore dei deferiti Signor Antonio Meneghella, Signori Pamela Battistella, Gilberto Frison, Paolo Perozzo, Antonio Bortoli, Gianluca Pavanello e AD CALCIO A 5 FUTSAL CARMENTA, il quale si è riportato alla propria memoria difensiva e ha insistito nella richiesta di proscioglimento dei propri assistiti.

## **2. I motivi della decisione**

La Commissione Disciplinare, sulla base dei fatti e delle prove prodotte dalla Procura Federale, posti a fondamento della richiesta del deferimento, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Sulle asserite responsabilità dei soggetti deferiti, ravvisa che così come dedotto nelle memorie difensive prodotte dal difensore dei deferiti, il mancato accertamento sullo stato di tesserato del calciatore Luiz Paulo Secchi non può essere imputato né al Presidente né ai dirigenti della AD CALCIO A 5 FUTSAL CARMENTA. Ciò a causa delle comunicazioni dell'Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C., adottate sulla base delle dichiarazioni della Federazione Brasiliana (CBF). Quest'ultima infatti, a seguito di regolare richiesta di informazioni formulata dall'Ufficio Centrale Tesseramenti FIGC, circa la posizione del calciatore Luiz Paulo Secchi quale calciatore tesserato presso la Federazione Brasiliana, aveva risposto riferendo che il suddetto giocatore non era mai stato tesserato presso la propria Federazione. Pertanto non si può parlare di negligenza, imprudenza e imperizia, poiché, se del caso, questa può essere ascritta solo e unicamente alla Federazione Brasiliana e/o al calciatore stesso, in quanto entrambi rilasciavano informazioni inesatte e nel caso del calciatore in modo doloso o comunque colposo. Tutti i deferiti ad eccezione del Secchi hanno sempre ottemperato alle prescrizioni impartite per il tesseramento del calciatore, tanto da ricevere dalla stessa F.I.G.C. il nulla osta al tesseramento del giocatore.

Per quanto concerne la posizione del calciatore Luiz Paulo Secchi, a seguito delle dichiarazioni raccolte dalla Procura Federale si ravvisa un comportamento antiregolamentare del suddetto tesserato, in quanto lo stesso non avrebbe mai riferito di essere stato tesserato presso la Federazione Brasiliana, e solo successivamente all'indagine della Procura Federale avrebbe ammesso di essere già stato tesserato per una società appartenente a una Federazione estera.

Per tali motivi, la Commissione Disciplinare ravvisa nei riguardi del calciatore Luiz Paulo Secchi la violazione degli art. 1, comma 1, del C.G.S. con riferimento agli artt. 40, comma 11bis, delle N.O.I.F. e 10, commi 2 e 6, del C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e proibità, per aver sottoscritto la richiesta di un nuovo tesseramento pur essendo già tesserato per una Federazione estera.

Di conseguenza, visto l'art. 4, comma 2, del C.G.S per il quale le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei loro tesserati, si deve ravvisare una responsabilità oggettiva, sia pur lieve e da sanzionare in misura minima, da parte della AD CALCIO A 5 FUTSAL CARMENTA.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in parziale accoglimento dei deferimenti proposti dalla Procura Federale, infligge al calciatore Paulo Luiz Secchi la sanzione della squalifica per mesi 6 (sei) e alla AD Calcio a 5 Futsal Carmenta quella dell'ammonizione.

Proscioglie i Signori Antonio Meneghello, Pamela Battistella, Gilberto Frison, Paolo Perozzo, Antonio Bortoli e Gianluca Pavanello dagli addebiti contestati.

“”

Il Presidente della CDN  
Prof. Claudio Franchini

**Pubblicato in Roma il 4 giugno 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete